

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

Proposta n. 817/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 788 DEL 20/06/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: dipendente matricola n. 140769 – diniego congedo richiesto ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Sig. Pierangela Ciulu

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo

la Posizione Organizzativa di riferimento) Dott. Marco Lorenzo Falchi

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO
X

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano dal 29/06/2017 al 13/07/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Antonina Daga

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute;

VISTA la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento all'art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;

VISTA l'istanza presentata dal dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 140769 intesa ad ottenere la concessione del congedo di due anni, previsto dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per prestare assistenza alla sorella in situazione di handicap grave;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, concernente modifiche alla disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, ove è previsto che il coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

VISTA la documentazione e le dichiarazioni prodotte dall'interessato;

PRECISATO che, avendo rilevato delle incongruenze nelle dichiarazioni prodotte dall'interessato, si è provveduto ad acquisire il certificato di residenza e lo stato di famiglia del dipendente e della persona in situazione di handicap grave, al fine di accertare la sussistenza di tutti i requisiti di Legge per fruire del congedo.

PRESO ATTO:

- che il dipendente ha dichiarato di essere meramente domiciliato alla residenza della sorella in situazione di handicap;
- che il dipendente e la persona in situazione di handicap risultano risiedere in diverso comune;
- che la persona in situazione di handicap convive con due figli;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, concernente “modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persona con disabilità”, e in particolare il punto 3, contenente indicazioni in relazione all'ordine di priorità dei parenti legittimati alla fruizione del congedo, allo “scorrimento” in favore del legittimato di ordine successivo, e al requisito della convivenza con il familiare in situazione di handicap;

PRESO ATTO che, non sussistendo la concomitanza della residenza anagrafica del richiedente e della persona in situazione di handicap grave, né l'iscrizione del dipendente nel registro della popolazione temporaneamente residente dello stesso comune, alla stessa via e allo stesso numero, viene a mancare uno dei requisiti essenziali per la concessione del congedo;

PRESO ATTO inoltre che il dipendente matricola n. 140769 non ha diritto al congedo, in presenza di figli conviventi con la persona in situazione di handicap, legittimati in via prioritaria a fruire dal congedo dal D.Lgs 119/2011, e non ricorrendo le condizioni stabilite dallo stesso Decreto per lo scorrimento in favore dei fratelli;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta del dipendente matricola n. 140769;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di respingere la richiesta del dipendente matricola n. 140769, di autorizzazione a fruire del congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per l'assistenza alla sorella in situazione di handicap, in quanto non sussistono:
 - la legittimazione allo scorrimento in favore dei fratelli, in presenza di figli conviventi con la persona in situazione di handicap;
 - il requisito della convivenza del dipendente con la persona in situazione di handicap.
2. Di comunicare il diniego al dipendente interessato.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.
4. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. Luciano Oppo